

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale recante “Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata del Cittadino solidale”

Il Progetto di Legge, trattandosi in gran parte di modifica di leggi regionali vigenti, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I costi a carico della Regione potranno tendenzialmente diminuire, in ragione della semplificazione delle procedure delle diverse fasi di gestione dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (accesso e verifica-controllo sui soggetti iscritti), basata essenzialmente su sistemi informatizzati già realizzati, consolidati o in corso di validazione.

La semplificazione prevista consente inoltre di gestire le procedure di tenuta dei registri in assenza di maggiori oneri anche in un quadro operativo che, in vista del riordino istituzionale previsto dalla legge regionale n. 21 del 2012, non contempla più un ruolo funzionale delle Province.

Analisi degli articoli

Art. 1

Definisce l'oggetto e gli obiettivi del Progetto di Legge. Gli accordi di cui al secondo periodo del comma 4 non sono per la Regione di carattere oneroso.

Art. 2

Dispone che i Comuni, ovvero le loro Unioni, possono prevedere l'istituzione di registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

Art. 3

Istituisce la “Giornata del Cittadino solidale”. Le attività di comunicazione e divulgazione di cui al comma 3 rientrano nell'ambito delle funzioni di comunicazione istituzionale svolte tramite i sistemi web già esistenti e le risorse necessarie sono già allocate all'U.P.B. 1.2.1.1.700 del bilancio regionale.

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005

Artt. 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 18 e 19

Introducono variazioni alla normativa vigente finalizzate alla soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato.

Art. 6

Introduce variazioni alla normativa vigente finalizzate alla soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato, nonché alla semplificazione delle procedure di iscrizione al registro regionale.

Art. 7

Introduce variazioni alla normativa vigente finalizzate alla soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato nonché all'informatizzazione delle procedure di gestione del registro regionale delle organizzazioni stesse.

Art. 8

Introduce variazioni alla normativa vigente finalizzate alla soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato, nonché all'informatizzazione delle procedure di controllo sulle organizzazioni iscritte.

Art. 10

Introduce variazioni alla normativa vigente finalizzate ad ampliare e armonizzare il diritto di partecipazione e di informazione delle organizzazioni di volontariato.

Art. 14

Introduce variazioni alla normativa vigente finalizzate ad ampliare le agevolazioni per le organizzazioni di volontariato, in quanto anche Onlus di diritto, in materia di edilizia. L'esonero dal contributo di costruzione, già previsto dalla normativa vigente, è applicato dagli Enti locali, o loro Unioni.

Art. 16

Introduce variazioni alla norma vigente finalizzate alla soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato e ad un maggior adeguamento delle procedure di convenzionamento al principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 17

Introduce modifiche alla norma vigente in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato e per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale n. 21 del 2012.

Art. 20

Introduce modifiche alla norma vigente al fine di descrivere in modo più chiaro e ordinato le procedure per l'individuazione dei membri di nomina regionale nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato (Co.Ge.). La norma di cui al comma 2 esclude anche oneri derivanti da riconoscimenti di gettoni di presenza, ovvero rimborsi spese del bilancio regionale.

Art. 21

Introduce modifiche alla norma vigente in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato e per modificare la cadenza temporale dell'indizione della Conferenza regionale del volontariato. Le risorse necessarie all'organizzazione di detta conferenza sono già allocate all'U.P.B. 1.5.2.2.20101 del bilancio regionale.

Art. 22

Introduce modifiche alla norma vigente in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato e per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale n. 21 del 2012.

Art. 23

Abroga norma vigente in relazione della norma di cui all'art. 20.

Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002

Artt. 24, 25, 27, 28, 31 e 33

Introduce modifiche alla norma vigente in ragione della soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale.

Art. 26

Introduce variazioni alla normativa vigente finalizzate alla soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, nonché all'informatizzazione delle procedure di gestione del registro regionale delle associazioni stesse.

Art. 29

La norma, rispetto a quella vigente, non comporta maggiori oneri in quanto le risorse relative ai contributi sono già allocate all'U.P.B. 1.5.2.2.20120 del bilancio regionale; la modifica riguarda, in particolare, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 9 vigente, che prevedeva le Province tra i soggetti beneficiari dei contributi per il sostegno dell'associazionismo.

Art. 30

Introduce variazioni alla normativa vigente finalizzate ad ampliare e armonizzare il diritto di partecipazione e di informazione delle associazioni di promozione sociale.

Art. 32

Introduce modifiche alla norma vigente in ragione della soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale e per modificare la cadenza temporale dell'indizione della Conferenza regionale dell'associazionismo. Le risorse necessarie all'organizzazione di detta conferenza sono già allocate all'U.P.B. 1.5.2.2.20101 del bilancio regionale.

Art. 34

Introduce variazioni alla normativa vigente finalizzate alla soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, nonché all'informatizzazione delle procedure di controllo sulle associazioni iscritte.

Art. 35

Abroga norme vigenti in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 29.

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2003

Artt. 36, 37, 40, 42, 43, 45

Prevedono l'aggiornamento dei riferimenti normativi citati.

Art. 38

Introduce alcune semplificazioni nella definizione degli strumenti da attuare per il raggiungimento degli obiettivi della legge regionale n. 20 del 2003, rispetto sia ai giovani impegnabili nelle diverse proposte sia alla durata delle esperienze di servizio civile, oltre ad aggiornare i riferimenti normativi richiamati ed alcuni termini legati alla riforma della scuola.

Art. 39

Prevede un mero recepimento di parte delle semplificazioni previste nel precedente art. 38.

Art. 41

La norma, rispetto a quella vigente, non comporta maggiori oneri in quanto le risorse relative ai benefici e riconoscimenti sono allocate all'U.P.B. 1.2.1.1.115 del bilancio regionale, la modifica, introduce la previsione del contratto di servizio civile regionale, che dovrà essere sottoscritto dai giovani coinvolti nei progetti di servizio civile che non siano impegnati nell'adempimento del diritto dovere all'istruzione e formazione; questa attività è garantita con le risorse umane e strumentali disponibili, sempre nei limiti delle risorse finanziarie previste nel bilancio regionale.

Art. 44

Elimina dall'elenco dei soggetti che potrebbero partecipare alla Conferenza regionale del servizio civile il riferimento alla sede periferica dell'Emilia-Romagna della struttura nazionale competente per il servizio civile, chiusa definitivamente nel 2006.

Art. 46

La modifica prevede la possibilità di incrementare il Fondo regionale del servizio civile con assegnazioni da parte di soggetti pubblici e privati e che tali risorse possano essere vincolate dai conferenti alla realizzazione di specifici progetti di servizio civile.

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

Art. 47

Introduce norme relative alla Conferenza regionale del Terzo settore sia di semplificazione, sia più rispondenti ai soggetti istituzionali di riferimento. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza sono relativi al rimborso spese dei membri, a valere sulle risorse allocate all'U.P.B. 1.2.1.1.100 del bilancio regionale.

Art. 48

Dispone norme transitorie e di prima applicazione.

Art. 49

Dispone i termini di entrata in vigore della legge.